

Roma, 26 agosto 2014

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I, Via Milano,53
00184 Roma

Oggetto: documento per la consultazione in materia di antiriciclaggio (operazioni di Factoring)

Con riferimento al documento in oggetto, questa Società di consulenza formula le seguenti considerazioni in merito alla registrazione nell'archivio unico informatico delle operazioni di factoring descritte nel suddetto documento.

Il richiamato documento ribadisce l'obbligo per gli intermediari cessionari nelle operazioni di factoring di disporre l'adeguata verifica nei confronti dei soggetti cedenti e di registrare i pagamenti connessi agli acquisti dei crediti, qualora di ammontare superiore all'importo di € 15.000,00.

Trattandosi di operazioni che si risolvono in una unica transazione, si ritiene, salvo diverso avviso, che non debba essere disposta la registrazione del rapporto continuativo, a meno che non sussista un rapporto contrattuale con il cedente che impegni l'intermediario cessionario all'acquisto continuo dei crediti per un determinato periodo futuro.

Relativamente alla operazione di pagamento nei confronti del soggetto cedente, si osserva che, considerato l'attuale impianto normativo, la registrazione debba essere necessariamente rappresentata dalla causale prevista per le disposizioni di pagamento, con attribuzione della titolarità della registrazione ("tipo informazione 7") allo stesso intermediario cessionario.

CO.BA.CO. S.r.l. Unipersonale – www.cobaco.it – segreteria@cobaco.it

Sedi Operative:

00193 ROMA – Via Crescenzo, 45

Tel. 06/6868181

Fax 06/6873393

01015 Sutri (VT) – Via R. Caffarelli, 7/a

Tel. 0761/609150

Fax 0761/608399

Sede Legale:

00198 ROMA – Via Nizza, 45 – P.I. 04473841007

A parere di questa Società di consulenza tale modalità di registrazione comporta la mancata evidenza nella registrazione stessa del "cliente" (soggetto cedente) quale titolare dell'operazione, essendo indicato solo come controparte beneficiaria della disposizione di pagamento, oltre che l'inapplicabilità della disposizione che prevede, per gli intermediari con una operatività complessa, di registrare sia la disposizione di pagamento che la connessa attività o servizio.

Per rappresentare più correttamente l'operazione nell'archivio unico informatico e superare dette problematiche potrebbe essere ipotizzata l'istituzione di una specifica causale, nelle tabelle previste per le Banche e gli Intermediari finanziari ex art.106 del TUB, per i movimenti connessi alle operazioni di factoring che consentirebbe di registrare l'operazione di accredito in favore del cliente cedente in un conto transitorio e successivamente, per la disposizione di pagamento, l'operazione di addebito del predetto conto e l'accredito presso altro intermediario bancario indicato dal cliente cedente.

In sintesi, la descritta modalità di registrazione dell'operazione di factoring in parola consentirebbe d'individuare e registrare correttamente il "cliente" nell'archivio unico informatico ed eviterebbe d'indicare l'intermediario cessionario quale titolare dell'operazione stessa.

Distinti saluti.

Giuseppe De Marco
(Amministratore Unico)

Sedi Operative:

00193 ROMA – Via Crescenzo, 45

Tel. 06/6868181

Fax 06/6873393

01015 Sutri (VT) – Via R. Caffarelli, 7/a

Tel. 0761/609150

Fax 0761/608399

Sede Legale:

00198 ROMA – Via Nizza, 45 – P.I. 04473841007